

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2001 n. 37

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 14/11/2001 n. 11

LEGGE N.37 del 2001 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1991 n. 20 (riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali).

Modifica all'articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1991 n. 20 (riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica all'articolo 7)

1.

I commi 4 e 5 dell'articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1991 n. 20 (riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali) sono sostituiti dal seguente:

"4.

I Comuni che entro il 31 dicembre 2003 non risultino dotati di strumento urbanistico generale o di Piano Urbanistico Comunale contenenti la disciplina paesistica non possono rilasciare o comunque assentire in zone soggette a vincolo paesistico-ambientale interventi urbanistico-edilizi di nuova costruzione ed opere sul patrimonio edilizio esistente eccedenti il restauro e/o risanamento conservativo. Le suddette limitazioni all'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia non si applicano nei confronti degli interventi volti alla realizzazione di:

- a) opere pubbliche previste negli strumenti di pianificazione territoriale e/o urbanistica;
- b) opere a tutela della pubblica o privata incolumità."

Articolo 2

(Norma transitoria)

1.

Le funzioni amministrative di rilascio delle autorizzazioni paesistico-ambientali già subdelegate ai Comuni con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti a norma dell'articolo 7 della l.r. 20/1991 relative a procedimenti avviati o in corso di definizione nel periodo intercorrente tra il 24 settembre 2001 e la data di entrata in vigore della presente legge restano di competenza dei predetti Comuni ancorché gli stessi non abbiano trasmesso alla Regione la variante generale o settoriale al proprio strumento urbanistico ovvero il Piano Urbanistico Comunale contenenti la disciplina paesistica.

Articolo 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 12 novembre 2001

IL PRESIDENTE

Sandro Biasotti

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:2001

___Num:0037

___Boll_Uff_Num:11

___Boll_Uff_Anno:2001